

Comune di CARATE BRIANZA
Provincia di Milano

REGOLAMENTO
per l'APPLICAZIONE delle
SANZIONI AMMINISTRATIVE
in materia di
TRIBUTI COMUNALI

Approvato con delibera di C.C. N. 30 DEL 25.03.1999

Modificato con delibera C.C. n. 12 del 31.03.2008

REGOLAMENTO per L'APPLICAZIONE delle SANZIONI AMMINISTRATIVE

TITOLO I

AMBITO DI APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO

Art. 1

Oggetto del regolamento

1. Con il presente regolamento, adottato ai sensi del combinato disposto dell'art. 52 del Decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e dell'art. 50⁽¹⁾ della legge 27 dicembre 1997, n. 449, vengono disciplinate le sanzioni in materia di tributi locali, conformemente alle norme contenute nei Decreti Legislativi 18 dicembre 1997, nn. 471, 472 e 473, recanti la riforma delle sanzioni amministrative per le violazioni tributarie, in vigore dal 1° aprile 1998.

Art. 2

Ambito di applicazione del regolamento

1. Nel titolo II del presente regolamento sono disciplinati i principi generali in materia di sanzioni e l'istituto del ravvedimento, che costituiscono concreta attuazione delle norme contenute nel Decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 e che si applicano a tutti i tributi di competenza del comune. Nel titolo III sono inserite le disposizioni in materia di procedimenti per la contestazione e l'irrogazione delle sanzioni, nonché le norme concernenti la tutela cautelare e la rateazione della sanzione. Nel successivo titolo IV vengono fissate le misure delle sanzioni in relazione alle modifiche, apportate dai Decreti Legislativi 18 dicembre 1997, nn. 471 e 473, alla disciplina dei seguenti tributi locali:

- ❖ Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni;
- ❖ Tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche;
- ❖ Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani e tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente.
- ❖ Imposta comunale per l'esercizio di imprese e di arti e professioni;
- ❖ Imposta comunale sugli immobili.

(1) Ai sensi dell'art. 50 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, il comune può ridurre la misura delle sanzioni, in conformità dei principi contenuti nella legge di delega di riforma del sistema delle sanzioni tributarie amministrative, di cui all'articolo 3, comma 133, lettera l), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, in quanto compatibili. Detta norma stabilisce che il legislatore delegato deve prevedere circostanze esimenti, attenuanti ed aggravanti, strutturate in modo da: *incentivare* gli adempimenti anche se tardivi; *escludere* la punibilità nelle ipotesi di violazioni formali non suscettibili di arrecare danno o pericolo all'erario ovvero determinate da fatto doloso o di terzi; *sanzionare più gravemente* le ipotesi di recidiva.

2. Nel titolo V del presente regolamento sono contenute le necessarie disposizioni di

attuazione della disciplina transitoria.

3. Per quanto concerne gli altri tributi⁽²⁾, distinti da quelli oggetto di modificazioni, si applica la disciplina generale di cui ai Decreti legislativi 18 dicembre 1997, nn. 471 e 472 e quella dei titoli II, III e V del presente regolamento.

(2) Detti tributi possono essere così individuati:

Tributi comunali

1. ADDIZIONALE COMUNALE SUL CONSUMO DELL'ENERGIA ELETTRICA, di cui all'art. 24 del D. L. 28 febbraio 1983, convertito con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1983, n. 131 e successive modificazioni;

2. CANONE O DIRITTO PER I SERVIZI RELATIVI ALLA RACCOLTA, L'ALLONTANAMENTO, LA DEPURAZIONE E LO SCARICO DELLE ACQUE di cui alla legge 10 maggio 1976, n. 319 e successive modificazioni e integrazioni.

Per quanto riguarda questi tributi bisogna ricordare che le principali modifiche che intervengono automaticamente a norma dell'art. 26, del D. Lgs. n. 472 del 1997, attengono alla sostituzione del riferimento alla soprattassa e alla pena pecuniaria, nonché ad ogni altra sanzione amministrativa, ancorché diversamente denominata, con il riferimento alla *sanzione pecuniaria*, di uguale importo ed alla applicazione dei procedimenti di irrogazione delle sanzioni disciplinati nel presente decreto a tutte le sanzioni tributarie non penali. Si applicheranno anche le disposizioni relative al Titolo II, artt. 13, 15, concernenti rispettivamente la misura della sanzione per l'omesso o parziale versamento, pari al 30%, e quella relativa all'incompletezza dei documenti di versamento.

TITOLO II

PRINCIPI E ISTITUTI GENERALI

Art. 3

Sanzioni amministrative

1. Le sanzioni amministrative previste per la violazione delle norme tributarie si distinguono in sanzioni pecuniarie, che consistono nel pagamento di una somma di denaro, e in sanzioni accessorie, che sono irrogate nei casi espressamente previsti dalla legge.

2. La somma irrogata a titolo di sanzione non produce interessi.

3. L'obbligazione al pagamento delle sanzioni amministrative non si trasmette agli eredi.

Art. 4

Principio di legalità

1. Nessuno può essere assoggettato a sanzioni se non in forza di una legge entrata in vigore prima della commissione della violazione.

2. Salvo diversa disposizione di legge, nessuno può essere assoggettato a sanzioni per un fatto che, secondo una legge posteriore, non costituisce più violazione punibile. Se la sanzione è stata già irrogata con provvedimento definitivo il debito residuo si estingue, ma non è ammessa ripetizione di quanto pagato.

3. Se la legge in vigore al momento in cui è stata commessa la violazione e le leggi posteriori stabiliscono sanzioni di entità diversa, si applica la legge più favorevole, salvo che il provvedimento di irrogazione sia divenuto definitivo.

Art. 5

Disposizioni concernenti l'autore della violazione

1. La sanzione è riferibile alla persona fisica che ha commesso o concorso a commettere la violazione.

2. Nelle violazioni punite con sanzioni amministrative ciascuno risponde della propria azione od omissione, cosciente o volontaria, sia essa dolosa o colposa. Non può comunque essere assoggettato a sanzione colui che, al momento in cui ha commesso il fatto, non aveva, in base ai criteri indicati nel codice penale, la capacità di intendere e di volere.

3. Salvo che non si versi in un caso di concorso di persone nella commissione della violazione, risponde della violazione commessa in luogo del suo autore materiale colui che, con violenza o minaccia, ha indotto all'infrazione un altro soggetto o lo ha indotto in errore incolpevole ovvero si è avvalso, per la commissione della violazione, di persona anche temporaneamente incapace di intendere e di volere.

4. Le violazioni commesse nell'esercizio dell'attività di consulenza tributaria sono punibili solo in caso di dolo o colpa grave quando al consulente è stata richiesta la soluzione di problemi di speciale difficoltà.

5. Le violazioni riferite dalle disposizioni vigenti a società, associazioni od enti si intendono riferite alle persone fisiche che ne sono autrici, solo se commesse dopo il 1° aprile 1998.

Art. 6

Cause di non punibilità

1. Se la violazione è conseguenza di errore sul fatto, l'agente non è responsabile, purché però l'errore non sia stato determinato da colpa.

2. Non è punibile l'autore della violazione quando essa è determinata da obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione delle disposizioni alle quali si riferiscono, nonché da indeterminatezza delle richieste di informazioni o dei modelli per la dichiarazione e per il pagamento del tributo e delle sanzioni.

3. Il contribuente, il sostituto ed il responsabile di imposta non sono punibili quando dimostrano che il pagamento del tributo non è stato eseguito per fatto che è stato denunciato all'autorità giudiziaria ed è addebitabile esclusivamente a terzi.

4. Non è punibile chi ha commesso il fatto per ignoranza della legge tributaria, purché si tratti di ignoranza inevitabile.

5. Non è punibile chi ha commesso il fatto per forza maggiore.

Art. 7

Concorso di persone

1. Se ad una medesima violazione concorrono più persone, la sanzione prevista si applica a ciascuna di esse.

2. E' però irrogata una sola sanzione se la violazione consiste nell'omissione di un comportamento a cui sono obbligati in solido più soggetti. In questo caso il pagamento eseguito da uno dei responsabili solidali libera tutti gli altri, salvo il diritto di regresso di chi ha eseguito il pagamento nei confronti degli altri coobbligati solidali.

Art. 8

Concorso di violazioni

1. Chi, con una sola azione od omissione viola diverse disposizioni, anche relative a tributi diversi, è soggetto ad una sanzione pari a quella che dovrebbe infliggersi per la violazione più grave aumentata del 25% ⁽⁴⁾.

2. Chi con una sola o con più azioni od omissioni commette diverse violazioni formali della stessa disposizione, è soggetto ad una sanzione pari a quella che dovrebbe infliggersi per la violazione più grave aumentata del 25% ⁽⁵⁾.

3. Se le violazioni rilevano ai fini di più tributi, si considera quale sanzione base cui riferire l'aumento di cui ai commi 1 e 2, quella più grave aumentata di un quinto ⁽⁶⁾.

(4) L'ente determina la percentuale di aumento della sanzione che da un quarto, può arrivare fino al doppio dell'importo previsto per la violazione più grave.

(5) L'ente determina la percentuale di aumento della sanzione che, da un quarto, può arrivare fino al doppio dell'importo previsto per la violazione più grave.

(6) Un caso pratico di violazione contestuale di due tributi, si potrebbe ipotizzare quando il soggetto effettua abusivamente la pubblicità mediante impianti collocati sul suolo pubblico per l'utilizzazione del quale non è stata assolta la Tosap. *Esempio:* tributo X sanzione: 100; tributo Y sanzione: 150. La sanzione da prendere come base è quella più grave, ossia 150, aumentata di un quinto, come stabilito nel comma 3 dell'art. 8. Pertanto il calcolo andrà così effettuato: sanzione base $150 + (150 \times 1/5) = 150 + 30 = 180$; l'aumento, fissato nel comma 1 dell'art. 8, sarà quindi applicato su quest'ultima misura. Per cui se il comune ha deliberato l'aumento del doppio, la sanzione finale, in caso di concorso di violazione di più tributi sarà pari a 360.

4. Le previsioni di cui ai commi 1, 2 e 3 si applicano separatamente rispetto ai tributi erariali ed ai tributi di ciascun altro ente impositore.

5. Se le violazioni riguardano periodi di imposta diversi la sanzione base è aumentata del 50% ⁽⁷⁾.

6. Il concorso è interrotto dalla constatazione della violazione.

7. Nei casi previsti dal presente articolo la sanzione non può comunque essere superiore a quella risultante dal cumulo delle sanzioni previste per le singole violazioni, che costituisce quindi il limite massimo dell'entità dell'importo da contestare e/o irrogare.

Art. 9

Violazioni continuate

1. Chi, anche in tempi diversi, commette più violazioni che, nella loro progressione, pregiudicano o tendono a pregiudicare la determinazione dell'imponibile ovvero la liquidazione anche periodica del tributo, è soggetto ad una sanzione pari a quella che dovrebbe infliggersi per la violazione più grave aumentata del 25% ^(7-bis).

2. Se le violazioni rilevano ai fini di più tributi, si considera quale sanzione base cui riferire l'aumento di cui al comma 1, quella più grave aumentata di un quinto.

3. Le previsioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano separatamente rispetto ai tributi erariali ed ai tributi di ciascun altro ente impositore.

4. Se le violazioni riguardano periodi di imposta diversi la sanzione base è aumentata del 50% ^(7-ter).

5. La continuazione è interrotta dalla constatazione della violazione.

6. Nei casi previsti dal presente articolo la sanzione non può comunque essere superiore a quella risultante dal cumulo delle sanzioni previste per le singole violazioni, che costituisce quindi il limite massimo dell'entità dell'importo da contestare e/o irrogare.

7. Nei casi di accertamento con adesione, in deroga ai commi 2 e 4, le disposizioni sulla

determinazione di una sanzione unica in caso di progressione si applicano separatamente per ciascun tributo e per ciascun periodo di imposta. La sanzione conseguente alla rinuncia all'impugnazione dell'avviso di accertamento, alla conciliazione giudiziale ed alla definizione agevolata ai sensi degli artt. 16 e 17 del Decreto Legislativo 18 gennaio 1997, n. 472, non può stabilirsi in progressione con violazioni non indicate nell'atto di contestazione o di irrogazione delle sanzioni.

(7) L'elevazione dell'importo della sanzione base nel senso precisato nella nota precedente, può essere fissato, in questa ipotesi, dalla metà fino al triplo della sanzione. L'art. 12, comma 5, del D. Lgs. n. 472 del 1997 aveva inizialmente congegnato tale aumento come una facoltà per il comune, ma il «provvedimento correttivo» lo ha trasformato in un adempimento dovuto.

(7-bis) L'ente determina la percentuale di aumento della sanzione che da un quarto, può arrivare fino al doppio dell'importo previsto per la violazione più grave.

(7-ter) L'elevazione dell'importo della sanzione base può essere fissato dalla metà fino al triplo della sanzione.

Art. 10

Criteria per l'individuazione del dolo e della colpa grave

1. L'azione è dolosa quando la violazione, che è il risultato dell'azione o dell'omissione cui la legge ricollega la previsione della sanzione, è attuata dall'agente con l'intento di pregiudicare la determinazione dell'imponibile o dell'imposta ovvero è diretta ad ostacolare l'attività amministrativa di accertamento.

2. L'azione è colposa quando la violazione, anche se è stata prevista, non è stata voluta dall'agente, ma si è verificata a causa della sua negligenza, imprudenza o imperizia o perché non ha osservato le prescrizioni contenute nelle leggi, nei regolamenti, negli ordini o nelle discipline.

3. Si ha colpa grave quando l'imperizia o la negligenza del comportamento sono indiscutibili e non è possibile dubitare ragionevolmente del significato e della portata della norma violata e, di conseguenza, risulta evidente la macroscopica inosservanza di elementari obblighi tributari.

4. Non si considera colpa grave l'inadempimento occasionale ad obblighi di versamento del tributo.

5. Il dolo e la colpa grave devono essere dimostrati dal funzionario responsabile. Ricade sull'autore della violazione l'onere di provare l'inesistenza della colpa e della colpa lieve che si presumono per il semplice fatto del comportamento trasgressivo.

Art. 11

Criteria di determinazione della sanzione

1. Nella determinazione della sanzione si deve aver riguardo alla gravità della violazione, desunta anche dalla condotta dell'agente, all'opera da lui svolta per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze⁽⁹⁾, nonché alla sua personalità, desunta anche dai suoi precedenti fiscali, ed alle sue condizioni economiche e sociali.

2. Nei confronti di chi, nei tre anni precedenti, sia incorso nella violazione delle stesse disposizioni oppure di altre disposizioni che, pur essendo diverse, per la natura dei fatti che costituiscono e dei motivi che le determinano o per le modalità dell'azione, presentano profili di sostanziale identità, la sanzione è aumentata:

– del 10% per cento⁽⁹⁾ se la violazione è stata commessa relativamente ad una sola

annualità di imposizione.

– del 15% per cento⁽¹⁰⁾ se la violazione è stata commessa relativamente a due sole annualità di imposizione.

– del 20% per cento⁽¹¹⁾ se la violazione è stata commessa relativamente a tre annualità di imposizione.

3. L'aumento di cui al comma 2 è escluso nei casi in cui le violazioni siano state definite con il pagamento della sanzione a seguito di definizione agevolata oppure attraverso il ricorso all'istituto del ravvedimento o dell'accertamento con adesione⁽¹²⁾.

4. Nel caso in cui si verificano eccezionali circostanze che comportano una sproporzione tra l'entità della sanzione da comminare⁽¹³⁾ e l'ammontare del tributo cui la violazione si riferisce, l'importo minimo della sanzione può essere ridotto fino alla metà del minimo della sanzione stessa.

(8) Rientra nella fattispecie quella del ravvedimento avvenuto oltre i termini previsti dall'art. 14 del regolamento.

(9) Il comune stabilisce ai sensi dell'art. 7, comma 3, del D. Lgs. n. 472 del 1997 una percentuale di aumento che può arrivare fino al 50% della sanzione comminata.

(10) Il comune stabilisce ai sensi dell'art. 7, comma 3, del D. Lgs. n. 472 del 1997 una percentuale di aumento che può arrivare fino al 50% della sanzione comminata.

(11) Il comune stabilisce ai sensi dell'art. 7, comma 3, del D. Lgs. n. 472 del 1997 una percentuale di aumento che può arrivare fino al 50% della sanzione comminata.

(12) Ovviamente, affinché operi quest'ultima disposizione relativa all'accertamento con adesione, il comune deve essersi dotato di un apposito regolamento che disciplini questa particolare procedura, ai sensi dell'art. 50 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, di accompagnamento della finanziaria per il 1998, che ha esteso anche agli enti locali la possibilità di introdurre nel proprio ordinamento tale istituto la cui normativa è racchiusa nel D. Lgs. 19 giugno 1997, n. 218, che, come è noto, non si applica automaticamente ai tributi locali.

(13) Il comune stabilisce ai sensi dell'art. 7, comma 4, del D. Lgs. n. 472 del 1997, nella parte del regolamento dedicata ai vari tributi, una percentuale di riduzione che può variare in ragione del particolare tributo.

Art. 12

Criteria per la determinazione della responsabilità solidale per il pagamento della sanzione amministrativa

1. Nei casi in cui la violazione, che abbia inciso sulla determinazione o sul pagamento del tributo, è stata commessa dal dipendente o dal rappresentante legale o negoziale di una persona fisica nell'adempimento del suo ufficio o del suo mandato, la relativa sanzione deve essere irrogata nei confronti dell'autore della violazione.

2. Se la stessa violazione è stata commessa dal dipendente o dal rappresentante o dall'amministratore, anche di fatto, di società, associazione o ente, con o senza personalità giuridica, nell'esercizio delle sue funzioni o incompetenze, la relativa sanzione deve essere irrogata nei confronti dell'autore della violazione.

3. Per autore della violazione si presume, fino a prova contraria, chi ha sottoscritto ovvero compiuto gli atti illegittimi.

4. Obbligati in solido al pagamento di una somma pari alla sanzione irrogata sono la persona fisica, la società, l'associazione o l'ente con o senza personalità giuridica, nell'interesse dei quali ha agito l'autore della violazione, salvo il diritto di regresso, secondo le disposizioni vigenti.

5. Quando la violazione è stata commessa in concorso da due o più persone, alle quali sono state irrogate sanzioni diverse, la persona fisica, la società, l'associazione o l'ente nell'interesse dei quali ha agito l'autore della violazione, sono obbligati al pagamento di una somma pari all'importo

corrispondente alla sanzione più grave.

6. L'obbligazione di cui ai commi 4 e 5 si estingue se l'autore della violazione esegue il pagamento della sanzione irrogata o effettua il pagamento della sanzione più grave, nel caso di irrogazione di sanzioni diverse.

7. Il pagamento della sanzione e, in caso di irrogazione di sanzioni diverse, il pagamento di quella più grave, da chiunque eseguito, estingue tutte le altre obbligazioni, nella sola ipotesi in cui la violazione sia stata commessa senza dolo o colpa grave.

8. Se l'autore della violazione non ha agito con dolo o colpa grave e non ha tratto diretto vantaggio dalla violazione, non può essere tenuto al pagamento della sanzione per una somma che eccede i cento milioni di lire, salvo quanto disposto in ordine alla definizione agevolata. E' fatta comunque salva la responsabilità, per l'intero importo della sanzione, della persona fisica, della società, dell'associazione o dell'ente nell'interesse dei quali ha agito l'autore della violazione.

9. Se l'autore della violazione ha eseguito il pagamento della sanzione nel limite di cento milioni di lire, la responsabilità della persona fisica, della società, dell'associazione o dell'ente nell'interesse dei quali ha agito è limitata all'eventuale eccedenza.

10. Se la violazione è commessa senza dolo o colpa grave la persona fisica, la società, l'associazione o l'ente nell'interesse dei quali ha agito l'autore della violazione, possono accollarsi il debito dell'autore della violazione.

11. La morte dell'autore della violazione, anche se avvenuta prima dell'irrogazione della sanzione amministrativa, non estingue l'obbligazione del pagamento di cui sono responsabili la persona fisica, la società, l'associazione o l'ente nell'interesse dei quali ha agito l'autore della violazione, nei cui confronti il comune dovrà procedere ad irrogare la sanzione.

Art. 13

Criteria di determinazione della responsabilità in caso di cessione dell'azienda

1. Il cessionario dell'azienda è responsabile in solido⁽¹⁴⁾ per il pagamento del tributo e delle sanzioni riferibili alle violazioni commesse nell'anno in cui è avvenuta la cessione e nei due precedenti, nonché per quelle già irrogate e contestate nel medesimo periodo, anche se riferite a violazioni commesse in epoca anteriore. E' fatto salvo il beneficio della preventiva escussione del cedente ed entro i limiti del valore dell'azienda o del ramo d'azienda.

(14) Si veda quanto disposto dall'art. 9 del D. Lgs. n. 472 del 1997 sul concorso di persone in materia di irrogazione della sanzione nel caso di obbligazioni solidali. Si veda anche l'art. 7 del presente regolamento.

2. L'obbligazione del cessionario è limitata all'ammontare del debito che risulta, alla data del trasferimento, dagli atti degli uffici dell'amministrazione comunale.

3. La responsabilità del cessionario non è soggetta alle limitazioni previste nel presente articolo e nel successivo art. 14 qualora la cessione sia avvenuta in frode ai crediti tributari, ancorché essa sia stata attuata con il trasferimento frazionato dei singoli beni.

4. La frode si presume, salvo prova contraria, quando il trasferimento sia stato effettuato entro sei mesi dalla constatazione di una violazione penalmente rilevante.

Art. 14

Obblighi del funzionario responsabile del tributo in caso di cessione di azienda

1. Su richiesta del cessionario, presentata al comune direttamente o tramite raccomandata con ricevuta di ritorno, il funzionario responsabile del tributo deve rilasciare un certificato sull'esistenza di contestazioni in corso e di quelle già definite per le quali i debiti non sono stati soddisfatti.

2. Il certificato deve essere rilasciato entro quaranta giorni dalla richiesta.

3. Il certificato attestante l'inesistenza di contestazioni in corso, o recante l'attestazione dell'inesistenza di contestazioni già definite, in ordine alle quali i debiti sono stati soddisfatti, ha piena efficacia liberatoria nei confronti del cessionario. Lo stesso effetto si verifica quando il certificato non viene rilasciato nel termine previsto dal comma 2.

Art. 15

Trasformazione, fusione e scissione di società

1. La società o l'ente risultante dalla trasformazione o dalla fusione, anche per incorporazione, subentra negli obblighi delle società trasformate o fuse, relativi al pagamento delle sanzioni. Si applica l'art. 2499 del codice civile.

2. Nei casi di scissione anche parziale di società od enti, ciascuna società od ente è obbligato in solido al pagamento delle somme dovute per le violazioni commesse anteriormente alla data dalla quale la scissione produce effetto.

Art. 16

Ravvedimento

1. Se la violazione non è stata ancora constatata e comunque non sono ancora iniziati accessi, ispezioni, verifiche, invio di questionari, o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore o i soggetti solidalmente obbligati abbiano avuto formale conoscenza, la sanzione è ridotta:

a) ad un ottavo del minimo⁽¹⁵⁾, nei casi di mancato pagamento del tributo o di una rata, se esso viene eseguito nel termine di trenta giorni dalla data della commissione della violazione di legge⁽¹⁶⁾;

(15) Per i tributi comunali si applica, ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. n. 471 del 1997, per l'omesso o parziale pagamento del tributo, una sanzione pari al 30 per cento di ogni importo non versato, per cui la riduzione ad 1/8 comporterà l'applicazione di una sanzione pari al 3,75 per cento dell'importo non versato.

(16) La data alla quale si deve far risalire la *commissione della violazione di legge* è identificabile nel giorno successivo all'ultimo giorno utile per il pagamento del tributo.

b) ad un sesto del minimo, se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione e sul pagamento del tributo, avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale è stata commessa la violazione, ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro un anno dall'omissione o dall'errore⁽¹⁷⁾;

c) ad un ottavo del minimo della sanzione prevista per l'omissione della presentazione della dichiarazione, se quest'ultima viene presentata con ritardo non superiore a trenta giorni.

2. Il pagamento della sanzione ridotta deve essere eseguito contestualmente alla regolarizzazione del pagamento del tributo o della differenza, quando dovuti, nonché al pagamento degli interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno.

3. Se non vengono rispettate le condizioni di cui al comma 2, il soggetto decade dal beneficio

della riduzione della sanzione. Lo stesso avviene quando il soggetto non paga gli importi dovuti nel loro esatto ammontare o effettua il pagamento oltre i termini stabiliti. In tali ipotesi il funzionario responsabile emette apposito atto di accertamento e/o di irrogazione, al fine di recuperare gli importi ancora dovuti.

4. Quando la liquidazione deve essere eseguita dal comune, il ravvedimento si perfeziona con l'esecuzione dei pagamenti nel termine di sessanta giorni dalla notificazione dell'avviso di liquidazione.

5. Nei casi di omissione o di errore che non ostacolano un'attività di accertamento in corso e che non incidono sulla determinazione e sul pagamento del tributo, il ravvedimento esclude l'applicazione della sanzione se la regolarizzazione avviene entro tre mesi dall'omissione o dall'errore.

(17) In detta fattispecie rientra la regolarizzazione della dichiarazione effettuata dopo la presentazione della dichiarazione infedele, che, come si può osservare, non è stata altrimenti contemplata nell'art. 13 del D. Lgs. n. 472 del 1997.

TITOLO III

PROCEDIMENTI DI CONTESTAZIONE ED IRROGAZIONE DELLE SANZIONI. LA TUTELA CAUTELARE. LA RATEAZIONE DELL'IMPORTO DELLE SANZIONI.

Art. 17

Irrogazione immediata delle sanzioni collegate al tributo

1. Le sanzioni collegate al tributo cui si riferiscono, sono di norma irrogate con atto contestuale all'avviso di accertamento d'ufficio, di rettifica o di liquidazione, motivati a pena di nullità.

2. Nell'atto devono essere indicati, a pena di nullità, i fatti attribuiti al trasgressore, le norme applicate, i criteri seguiti per la determinazione delle sanzioni e della loro entità, nonché i minimi edittali previsti dalla legge per le singole violazioni. L'atto deve altresì contenere l'invito al pagamento delle somme dovute nel termine di sessanta giorni dalla sua notificazione, l'indicazione dei benefici relativi all'adesione del contribuente, ed infine, l'indicazione dell'organo al quale proporre l'impugnazione.

3. E' ammessa l'adesione del contribuente con il pagamento della sanzione ridotta ad un quarto e comunque non inferiore ad un quarto dei minimi edittali previsti per le violazioni più gravi relative a ciascun tributo, contestualmente al pagamento del tributo, se dovuto, e degli interessi calcolati sullo stesso.

4. Non si applica l'adesione di cui al comma 3 nel caso in cui le sanzioni si riferiscano all'omesso o ritardato pagamento del tributo.

5. Le sanzioni per l'omesso o ritardato pagamento del tributo possono essere irrogate, oltre

che con il procedimento di cui al presente articolo ed al successivo art. 18, anche mediante iscrizione a ruolo, senza previa contestazione.

Art. 18

Irrogazione delle sanzioni anche non collegate al tributo⁽¹⁸⁾ e di quelle accessorie

1. Il funzionario responsabile del tributo notifica l'atto di contestazione all'autore della violazione ed ai soggetti solidalmente obbligati.

2. L'atto di contestazione deve contenere, a pena di nullità, l'indicazione dei fatti attribuiti al trasgressore, degli elementi probatori, delle norme applicate, dei criteri seguiti per la determinazione della sanzione, dell'entità della sanzione stessa, nonché dei minimi edittali previsti dalla legge per le singole violazioni. L'atto deve inoltre contenere l'invito al pagamento delle somme dovute nel termine di sessanta giorni dalla notificazione del provvedimento di contestazione, l'indicazione dei benefici relativi all'adesione del contribuente, ed altresì l'invito a produrre nello stesso termine, se non si intende addivenire a definizione agevolata, le deduzioni difensive e, infine, l'indicazione dell'organo al quale proporre l'impugnazione immediata.

3. Nel termine di sessanta giorni dalla notificazione dell'atto di contestazione il trasgressore ed i soggetti obbligati in solido al pagamento dell'importo della sanzione possono procedere alla:

a) adesione all'atto di contestazione mediante il pagamento di un quarto della sanzione indicata e comunque non inferiore ad un quarto dei minimi edittali previsti per le violazioni più gravi relative a ciascun tributo, insieme al tributo, se dovuto, ed agli interessi calcolati sullo stesso;

b) produzione delle deduzioni difensive;

c) impugnazione alla commissione tributaria provinciale dell'atto di contestazione, che si considera a tutti gli effetti atto di irrogazione.

(18) Con tale tipologia di provvedimento si possono irrogare, ad esempio, le sanzioni concernenti le violazioni formali e quelle riguardanti il concorso di violazioni e le violazioni continuate di cui all'art. 8 e 9 del regolamento, poiché esse non sono strettamente collegate alla fase di accertamento di un singolo tributo o di un singolo procedimento di accertamento. Sarebbe di fatto impossibile irrogarle con l'altra tipologia procedimentale prevista dall'art. 17 del D. Lgs. n. 472 del 1997, nonché dall'art. 17 del presente regolamento. Anche il dolo e la colpa grave devono essere contestati mediante questo particolare procedimento.

4. Nell'ipotesi in cui siano state prodotte le deduzioni difensive il funzionario responsabile del tributo, nel termine di decadenza⁽¹⁹⁾ di un anno dalla loro presentazione, irroga, se del caso, le sanzioni con atto motivato a pena di nullità anche in ordine alle deduzioni medesime.

5. L'adesione del contribuente impedisce l'irrogazione delle sanzioni accessorie.

6. Non si applica l'adesione di cui al comma 3, lettera a), nel caso in cui le sanzioni si riferiscono all'omesso o ritardato pagamento del tributo.

Art. 19

Decadenza e prescrizione

1. Gli atti di irrogazione e di contestazione di cui agli articoli 17 e 18 del presente regolamento, devono essere notificati a pena di decadenza entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è avvenuta la violazione o nel maggior termine previsto per l'accertamento dei singoli tributi⁽²⁰⁾.

2. Se la notificazione è stata eseguita nei termini previsti dal comma 1, ad almeno uno degli autori della violazione o dei soggetti solidalmente obbligati al pagamento della sanzione, i suddetti termini sono prorogati di un anno⁽²¹⁾.

- (19) Il decorso di detto termine fa venir meno l'efficacia dell'atto di contestazione.
- (20) La disposizione in commento, così come modificata dal «correttivo», introduce di fatto una difformità di trattamento tra termini di decadenza previsti per l'accertamento dei singoli tributi locali - di norma decisamente più brevi - e termini di decadenza stabiliti per la notificazione degli atti di contestazione e di irrogazione delle sanzioni. L'unico caso in cui è previsto un termine maggiore di quello stabilito dalla disposizione in commento si verifica in materia di *imposta comunale per l'esercizio di imprese e di arti e professioni*, in particolare per omessa denuncia, visto che l'atto di accertamento deve essere notificato entro il 31 dicembre del sesto anno successivo a quello in cui la denuncia avrebbe dovuto essere presentata.
- (21) Questa disposizione consente all'ente di individuare sulla base delle difese, in sede amministrativa o giurisdizionale, del soggetto colpito dall'avviso di irrogazione o di contestazione, il vero autore della trasgressione. Si pensi ad esempio al caso dell'autore mediato, di cui all'art. 10 del D. Lgs. n. 472 del 1997, ed all'art. 5, comma 4, del presente regolamento, che difficilmente è noto al funzionario che procede alla contestazione della sanzione. Gli elementi utili per raggiungerlo potranno essere forniti dallo stesso soggetto a cui è stato notificato il provvedimento ed il funzionario responsabile del tributo avrà tempo un altro anno di tempo dalla notificazione per poter individuare l'autore della trasgressione.

Art. 20

Riscossione della sanzione

1. Per la riscossione della sanzione si applicano le disposizioni sulla riscossione dei tributi cui la violazione si riferisce. E' fatta salva la possibilità di procedere all'iscrizione a ruolo per le sanzioni relative all'omesso o ritardato pagamento del tributo.
2. Il diritto alla riscossione della sanzione irrogata si prescrive nel termine di cinque anni.
3. L'impugnazione del provvedimento di irrogazione interrompe la prescrizione, che non corre fino alla definizione del procedimento giurisdizionale.

Art. 20 Bis

Importi minimi

Importo minimo di versamento e di rimborso pari ad €. 12,00.= (dodici) per ogni U.I.U. – Terreni Agricoli – indipendentemente dalla percentuale di proprietà su ogni cespite.

Art. 21

Ipoteca e sequestro conservativo

1. Se a seguito della notificazione dell'atto di contestazione, del provvedimento di irrogazione della sanzione o del processo verbale di constatazione della violazione il comune ha fondato timore di perdere la garanzia del proprio credito, il funzionario responsabile del tributo può chiedere al presidente della commissione tributaria provinciale, con istanza motivata, l'iscrizione di ipoteca sui beni del trasgressore o dei soggetti obbligati in solido al pagamento della sanzione. Nella stessa istanza o in altra separata, può essere anche richiesta l'autorizzazione a procedere, a mezzo di ufficiale giudiziario, al sequestro conservativo dei loro beni, compresa l'azienda.
2. Le istanze di cui al comma 1, devono essere notificate, anche tramite raccomandata con ricevuta di ritorno, alle parti interessate, le quali, entro venti giorni dalla notifica, possono depositare memorie e documenti difensivi.
3. I provvedimenti cautelari perdono efficacia se, nel termine di centoventi giorni dalla loro adozione, non viene notificato l'atto di irrogazione delle sanzioni di cui all'art.18 del presente regolamento, o l'atto di contestazione o di irrogazione, nel caso il cui il provvedimento cautelare è stato richiesto sulla base del processo verbale di constatazione⁽²²⁾.

Art. 22

Rateazione della sanzione

1. Il funzionario responsabile del tributo può eccezionalmente consentire, su richiesta motivata dell'interessato, che dimostri di trovarsi in condizioni economiche disagiate, debitamente comprovate, il pagamento in rate mensili, di pari importo, della sanzione, secondo i seguenti limiti⁽²³⁾:

per le sanzioni di importo fino a £ ...500.000.... può essere disposta una rateazione fino a ..2..⁽²⁴⁾ rate mensili;

oltre⁽²⁵⁾ il suddetto importo è possibile concedere il pagamento della sanzione fino a ..4... rate mensili.

2. In caso di mancato pagamento anche di una sola rata, il debitore decade dal beneficio del pagamento rateizzato e deve provvedere all'adempimento dell'obbligazione residua entro trenta giorni dalla scadenza della rata non adempiuta; oltre detto termine si procede alla riscossione coattiva della sanzione.

(22) La procedura contenziosa innanzi alla commissione tributaria provinciale è descritta nell'art. 22 del D. Lgs. n. 472 del 1997.

(23) Il comune può liberamente stabilire i criteri di rateizzazione.

(24) Il comune può stabilire un limite alla rateazione in relazione all'entità della sanzione.

(25) Il comune può stabilire anche più ipotesi di rateazione, tenendo però conto che, a norma dell'art. 22, comma 2, del D. Lgs. n. 472 del 1997, il numero massimo di rate mensili è fissato a trenta.

Art. 23

Sospensione dei rimborsi per crediti nei confronti del comune e compensazione

1. Qualora l'autore della violazione o i soggetti obbligati in solido al pagamento della sanzione, vantino un credito nei confronti del comune, il pagamento del credito può essere sospeso se è stato notificato un atto di contestazione o di irrogazione, anche se non siano ancora divenuti definitivi.

2. La sospensione del pagamento del credito opera nei limiti della somma risultante dal provvedimento amministrativo o dalla sentenza della commissione tributaria o di altro organo giurisdizionale.

3. In presenza di provvedimento definitivo l'ufficio competente per i rimborsi pronuncia la compensazione del debito, d'ufficio o su istanza dell'interessato.

4. I provvedimenti di sospensione del pagamento del credito e di compensazione devono essere notificati al trasgressore ed ai soggetti obbligati al pagamento della sanzione e sono impugnabili avanti alla commissione tributaria provinciale, che può anche disporre la sospensione.

LE MISURE DELLE SANZIONI DEI TRIBUTI

COMUNALI

CAPO I

SANZIONI IN MATERIA DI IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITÀ E DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI

Art. 24 SANZIONI

TIPOLOGIA VIOLAZIONE COMMESSA	SANZIONE APPLICABILE
OMESSA PRESENTAZIONE DICHIARAZIONE/DENUNCIA (Dal 100% al 200% del tributo dovuto con un minimo di 100.000 (art. 12 D.Lvo 473/97)	MINIMO £. 100.000 100% in caso di omessa presentazione per il primo anno e relativa omissione del versamento 100% in caso di omessa presentazione denuncia di variazione comportante un maggior tributo di importo fino al 25% di quello originario e relativa omissione del versamento 150% in caso di omessa presentazione denuncia di variazione comportante un maggior tributo di importo superiore al 25% di quello originario e relativa omissione del versamento 200% in caso di omessa presentazione per anni successivi al primo e relativo versamento Riduzione a ¼ con adesione del contribuente
DICHIARAZIONE/DENUNCIA INFEDELE (Dal 50% al 100% del maggior tributo dovuto Art. 12 D.Lvo 473/97)	50% se infedele fino a ¼ del tributo dovuto 75% se infedele fino a ½ del tributo dovuto 100% se infedele oltre ½ del tributo dovuto Riduzione a ¼ con adesione del contribuente
ERRORI E/O OMISSIONI CHE NON INCIDONO SULL'AMMONTARE DEL TRIBUTO (Da £. 100.000 a £. 500.000 art. 12 D.Lvo 473/97)	100.000 per mancata presentazione dichiarazione originaria o di variazione a fronte di versamento effettuato 100.000 per omessa o errata indicazione nella denuncia di dati 100.000 per tardiva presentazione della denuncia a fronte di versamenti eseguiti Riduzione a ¼ con adesione del contribuente
VERSAMENTI OMESSI O TARDIVI (Art. 13 D.Lvo 471/97)	30% per importo non versato o versato in ritardo
VERSAMENTI CHE NON CONTENGONO ELEMENTI IDENTIFICATIVI DEL SOGGETTO PAGANTE E DELLA IMPUTAZIONE DELLA SOMMA VERSATA (Da £. 200.000 a £.1.000.000 art. 15 D.Lvo 471/97)	200.000 per mancata indicazione dati relativi al soggetto pagante e mancata indicazione dati relativi al tributo pagato

Art. 25
Riduzione delle sanzioni

Se si verificano eccezionali circostanze che rendono manifesta la sproporzione tra l'importo del tributo cui la violazione si riferisce e la sanzione, questa può essere ridotta⁽²⁶⁾:

al 50% del minimo se l'entità della sanzione è superiore al 200% del tributo;

al 25% del minimo se l'entità della sanzione è superiore al 300% del tributo⁽²⁷⁾.

Art. 26
Adesione del contribuente

1. Le sanzioni indicate nel capo I del presente regolamento, fatta eccezione per quelle previste per versamenti omessi o tardivi sono ridotte di $\frac{1}{4}$ se, entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie, interviene adesione del contribuente con il pagamento dell'imposta o del diritto e degli interessi sugli stessi, se dovuti, e della sanzione.

Art. 27
Interessi moratori

1. Sulle sole somme dovute a titolo di imposta sulla pubblicità e di diritto sulle pubbliche affissioni si applicano gli interessi di mora nella misura del 2,5% per ogni semestre compiuto⁽²⁸⁾, con decorrenza dal giorno in cui detti importi sono divenuti esigibili.

(26) I casi prospettati sono individuati a mero titolo esemplificativo e pertanto nulla esclude che il comune possa introdurre altre tipologie di fattispecie sanzionabili.

(27) Se, ad esempio, il tributo accertato è pari a £ 20.000, la sanzione minima applicabile è, nel caso di omessa presentazione della dichiarazione, di £ 100.000: la sproporzione tra entità del tributo ed entità della sanzione è superiore al 300% (infatti il triplo di £ 20.000 è £ 60.000, inferiore a £ 100.000). In base al disposto di cui al comma 2, la sanzione verrebbe ridotta a £ 25.000.

(28) La nuova misura degli interessi, stabilita dall'art. 17, comma 1, della legge 8 maggio 1998, n. 146, si applica, a norma del successivo comma 2, a decorrere dal primo giorno successivo al compimento del semestre in corso al 15 maggio 1998, data di entrata in vigore della legge n. 146. Per i semestri precedenti si applica invece la misura del 7%.

CAPO II
SANZIONI IN MATERIA DI TASSA PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI
ED AREE PUBBLICHE

Art. 28
SANZIONI

TIPOLOGIA VIOLAZIONE COMMESSA	SANZIONE APPLICABILE
OMESSA PRESENTAZIONE DICHIARAZIONE/DENUNCIA (Dal 100% al 200% del tributo dovuto con un minimo di 100.000 (art. 12 D.Lvo 473/97)	MINIMO £. 100.000 100% in caso di omessa presentazione per il primo anno e relativa omissione del versamento 100% in caso di omessa presentazione denuncia di variazione comportante un maggior tributo di importo fino al 25% di quello originario e relativa omissione del versamento 150% in caso di omessa presentazione denuncia di variazione comportante un maggior tributo di importo superiore al 25% di quello originario e relativa omissione del versamento 200% in caso di omessa presentazione per anni successivi al primo e relativo versamento Riduzione a ¼ con adesione del contribuente
DICHIARAZIONE/DENUNCIA INFEDELE (Dal 50% al 100% del maggior tributo dovuto Art. 12 D.Lvo 473/97)	50% se infedele fino a ¼ del tributo dovuto 75% se infedele fino a ½ del tributo dovuto 100% se infedele oltre ½ del tributo dovuto Riduzione a ¼ con adesione del contribuente
ERRORI E/O OMISSIONI CHE NON INCIDONO SULL'AMMONTARE DEL TRIBUTO (Da £. 100.000 a £. 500.000 art. 12 D.Lvo 473/97)	100.000 per mancata presentazione dichiarazione originaria o di variazione a fronte di versamento effettuato. 100.000 per omessa o errata indicazione nella denuncia di dati 100.000 per tardiva presentazione della denuncia a fronte di versamenti eseguiti Riduzione a ¼ con adesione del contribuente
VERSAMENTI OMESSI O TARDIVI (Art. 13 D.Lvo 471/97)	30% per importo non versato o versato in ritardo
VERSAMENTI CHE NON CONTENGONO ELEMENTI IDENTIFICATIVI DEL SOGGETTO PAGANTE E DELLA IMPUTAZIONE DELLA SOMMA VERSATA (Da £. 200.000 a £.1.000.000 art. 15 D.Lvo 471/97)	200.000 per mancata indicazione dati relativi al soggetto pagante e mancata indicazione dati relativi al tributo pagato

Art. 29
Riduzione delle sanzioni

Se si verificano eccezionali circostanze che rendono manifesta la sproporzione tra l'importo del tributo cui la violazione si riferisce e la sanzione, questa può essere ridotta⁽²⁹⁾:

- al 50% del minimo se l'entità della sanzione è superiore al 200% del tributo;
- al 25% del minimo se l'entità della sanzione è superiore al 300% del tributo⁽³⁰⁾.

Art. 30
Adesione del contribuente

1. Le sanzioni indicate nel capo II del presente regolamento, sono ridotte ad 1/4 se, entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie, interviene adesione del contribuente con il pagamento della tassa e degli interessi sulla stessa, se dovuti, e della sanzione.

Art. 31
Interessi moratori

1. Sulle sole somme dovute a titolo di tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche si applicano gli interessi di mora nella misura del 2,5% per ogni semestre compiuto⁽³¹⁾, con decorrenza dal giorno in cui detti importi sono divenuti esigibili.

(29) I casi prospettati sono individuati a mero titolo esemplificativo e pertanto nulla esclude che il comune possa introdurre altre tipologie di fattispecie sanzionabili.

(30) Se, ad esempio, il tributo accertato è pari a £ 20.000, la sanzione minima applicabile è, nel caso di omessa presentazione della dichiarazione, di £ 100.000: la sproporzione tra entità del tributo ed entità della sanzione è superiore al 300% (infatti il triplo di £ 20.000 è £ 60.000, inferiore a £ 100.000). In base al disposto di cui al comma 2, la sanzione verrebbe ridotta a £ 25.000.

(31) La nuova misura degli interessi, stabilita dall'art. 17, comma 1, della legge 8 maggio 1998, n. 146, si applica, a norma del successivo comma 2, a decorrere dal primo giorno successivo al compimento del semestre in corso al 15 maggio 1998, data di entrata in vigore della legge n. 146. Per i semestri precedenti si applica invece la misura del 7%.

CAPO III
SANZIONI IN MATERIA DI TASSA PER LO
SMALTIMENTO DEI RIFIUTI
SOLIDI URBANI INTERNI

Art. 32
SANZIONI

TIPOLOGIA VIOLAZIONE COMMESSA	SANZIONE APPLICABILE
OMESSA PRESENTAZIONE DICHIARAZIONE/DENUNCIA (Dal 100% al 200% del tributo dovuto (art. 12 D.Lvo 473/97)	MINIMO £. 100.000 100% in caso di omessa presentazione per il primo anno 100% in caso di omessa presentazione denuncia di variazione comportante un maggior tributo di importo fino al 25% di quello originario 150% in caso di omessa presentazione denuncia di variazione comportante un maggior tributo di importo superiore al 25% di quello originario 200% in caso di omessa presentazione per anni successivi al primo Riduzione a ¼ con adesione del contribuente
DICHIARAZIONE/DENUNCIA INFEDELE (Dal 50% al 100% del maggior tributo dovuto Art. 12 D.Lvo 473/97)	50% se infedele fino a ¼ del tributo dovuto 75% se infedele fino a ½ del tributo dovuto 100% se infedele oltre ½ del tributo dovuto Riduzione a ¼ con adesione del contribuente
ERRORI E/O OMISSIONI CHE NON INCIDONO SULL'AMMONTARE DEL TRIBUTO (Da £. 50.000 a £. 500.000 art. 12 D.Lvo 473/97)	50.000 per errata, omessa o incompleta indicazione di dati nella denuncia originario o di variazione Riduzione a ¼ con adesione del contribuente
MANCATA TRASMISSIONE DI ATTI O DOCUMENTI, MANCATA RESTITUZIONE DI QUESTIONARI O QUESTIONARI RESI INCOMPLETI Da £. 50.000 a £. 500.000 (Art. 12 D.Lvo 473/97)	500.000 per mancata esibizione o trasmissione di atti o documenti richiesti per mancata restituzione di questionari 400.000 per restituzione questionari non compilati 300.000 per restituzione questionari incompleti o infedeli relativamente a dati che incidono sulla determinazione del tributo 200.000 per restituzione tardiva di questionari o tardiva esibizione di atti o documenti, con riduzione a £. 100.000 se il ritardo non supera i 30 giorni 50.000 per restituzione questionari incompleti o infedeli relativamente a dati che non incidono sulla determinazione del tributo

Art. 33
Riduzione delle sanzioni

1. Se si verificano eccezionali circostanze che rendono manifesta la sproporzione tra l'importo del tributo cui la violazione si riferisce e la sanzione, questa può essere ridotta⁽³²⁾:

- al 50% del minimo se l'entità della sanzione è superiore al 200% del tributo;
- al 25% del minimo se l'entità della sanzione è superiore al 300% del tributo⁽³³⁾.

(32) I casi prospettati sono individuati a mero titolo esemplificativo e pertanto nulla esclude che il comune possa introdurre altre tipologie di fattispecie sanzionabili.

(33) Se, ad esempio, il tributo accertato è pari a £ 20.000, la sanzione minima applicabile è, nel caso di omessa presentazione della dichiarazione, di £ 100.000: la sproporzione tra entità del tributo ed entità della sanzione è superiore al 300% (infatti il triplo di £ 20.000 è £ 60.000, inferiore a £ 100.000). In base al disposto di cui al comma 2, la sanzione verrebbe ridotta a £ 25.000.

Art. 34
Termini per la contestazione della violazione non collegata all'ammontare del tributo

1. La contestazione della violazione non collegata all'ammontare del tributo deve avvenire, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è commessa la violazione.

Art. 35
Adesione del contribuente

1. Le sanzioni indicate nel presente capo III del presente regolamento, sono ridotte ad 1/4 se, entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie, interviene adesione del contribuente all'avviso di accertamento.

Art. 36
Interessi moratori

1. Sulle sole somme dovute a titolo di tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni, ex addizionale ECA e tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni dell'ambiente si applicano gli interessi per ritardata iscrizione a ruolo nella misura del 2,5 % semestrale⁽³⁴⁾, a decorrere dal semestre successivo a quello in cui doveva essere eseguito il pagamento e fino alla data di consegna dei ruoli al competente concessionario della riscossione.⁽³⁵⁾

(34) La nuova misura degli interessi, stabilita dall'art. 17, comma 1, della legge 8 maggio 1998, n. 146, si applica, a norma del successivo comma 2, a decorrere dal primo giorno successivo al compimento del semestre in corso al 15 maggio 1998, data di entrata in vigore della legge n. 146. Per i semestri precedenti si applica invece la misura del 7%.

(35) La data della consegna dei ruoli al competente concessionario della riscossione sembra essere il momento che più di ogni altro può sostituire quello indicato dal testo dell'art. 76 - vale a dire la consegna dei ruoli alla direzione regionale delle entrate - la cui disposizione è stata superata dalla norma di cui all'art. 24, comma 3, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 che nel sostituire l'art. 23 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, ha precisato, al comma 2 del novellato art. 23 che per i ruoli emessi da enti diversi dallo stato e da amministrazioni statali diverse dal Ministero delle finanze, il visto di esecutorietà è apposto direttamente dall'ente o dall'amministrazione che ha emesso il ruolo.

Art. 37

Sanzioni in materia di tassa giornaliera di smaltimento

1. Per l'applicazione delle sanzioni in materia di tassa giornaliera di smaltimento di cui all'art. 77, del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, si osservano le norme stabilite in materia di tassa di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche.

CAPO IV

SANZIONI IN MATERIA DI IMPOSTA COMUNALE PER L'ESERCIZIO DI IMPRESE E DI ARTI E PROFESSIONI

Art. 38 SANZIONI

TIPOLOGIA VIOLAZIONE COMMESSA	SANZIONE APPLICABILE
<p>OMESSA PRESENTAZIONE DICHIARAZIONE/DENUNCIA Dal 100% al 200% del tributo dovuto con un minimo di £. 200.000 (art. 13 D.Lvo 473/97)</p>	<p>MINIMO £. 200.000</p> <p>100% in caso di omessa presentazione per il primo anno e relativa omissione del versamento</p> <p>100% in caso di omessa presentazione denuncia di variazione comportante un maggior tributo per un importo fino al 25% di quello originario e relativa omissione del maggior versamento</p> <p>150% in caso di omessa presentazione denuncia di variazione comportante un maggior tributo per un importo superiore al 25% di quello originario e relativa omissione del maggior versamento</p> <p>200% in caso di omessa presentazione per anni successivi al primo e omissione del relativo versamento</p> <p>Riduzione a $\frac{1}{4}$ con adesione del contribuente</p>
<p>DICHIARAZIONE/DENUNCIA INFEDELE Dal 50% al 100% del maggior tributo dovuto (art. 13 D.Lvo 473/97)</p>	<p>50% se infedele fino a $\frac{1}{4}$ del tributo dovuto</p> <p>75% se infedele fino a $\frac{1}{2}$ del tributo dovuto</p> <p>100% se infedele oltre $\frac{1}{2}$ del tributo dovuto</p> <p>Riduzione a $\frac{1}{4}$ con adesione del contribuente</p>
<p>ERRORI E/O OMISSIONI CHE NON INCIDONO SULL'AMMONTARE DEL TRIBUTO Da £. 100.000 a £. 500.000 art. 13 D.Lvo 473/97)</p>	<p>100.000 per mancata presentazione dichiarazione originaria o di variazione a fronte di versamento effettuato</p> <p>100.000 per omessa, errata o incompleta indicazione di dati nella denuncia</p> <p>100.000 per tardiva presentazione della denuncia a fronte di versamenti eseguiti</p> <p>Riduzione a $\frac{1}{4}$ con adesione del contribuente</p>
<p>MANCATA TRASMISSIONE DI ATTI O DOCUMENTI, MANCATA RESTITUZIONE DI QUESTIONARI O QUESTIONARI RESI INCOMPLETI da £. 100.000 a £. 500.000 (art. 13 D.Lvo 473/97)</p>	<p>500.000 per mancata esibizione o trasmissione di atti o documenti richiesti per mancata restituzione di questionari</p> <p>400.000 per restituzione questionari non compilati</p> <p>300.000 per restituzione questionari incompleti o infedeli relativamente a dati che incidono sulla determinazione del tributo</p> <p>200.000 per restituzione tardiva di questionari o tardiva esibizione di atti o documenti, con riduzione a £. 100.000 se il ritardo non supera i 30 giorni</p> <p>100.000 per restituzione questionari incompleti o infedeli relativamente a dati che non incidono sulla determinazione del tributo</p> <p>Riduzione a $\frac{1}{4}$ con adesione del contribuente</p>
<p>VERSAMENTI OMESSI O TARDIVI (art. 13 D.Lvo 471/97)</p>	<p>30% per importo non versato o versato in ritardo</p>
<p>VERSAMENTI CHE NON CONTENGONO ELEMENTI IDENTIFICATIVI DEL SOGGETTO PAGANTE E DELLA IMPUTAZIONE DELLA SOMMA VERSATA da £. 200.000 a £. 1.000.000 (art. 15 D.Lvo 471/97)</p>	<p>200.000 per mancata indicazione dati relativi al soggetto pagante e mancata indicazione dati relativi al tributo pagato</p>

Art. 39
Riduzione delle sanzioni

1. Se si verificano eccezionali circostanze che rendono manifesta la sproporzione tra l'importo del tributo cui la violazione si riferisce e la sanzione, questa può essere ridotta⁽³⁶⁾:

- al 50% del minimo se l'entità della sanzione è superiore al 200% del tributo;
- al 25% del minimo se l'entità della sanzione è superiore al 300% del tributo⁽³⁷⁾.

(36) I casi prospettati sono individuati a mero titolo esemplificativo e pertanto nulla esclude che il comune possa introdurre altre tipologie di fattispecie sanzionabili.

(37) Se, ad esempio, il tributo accertato è pari a £ 20.000, la sanzione minima applicabile è, nel caso di omessa presentazione della dichiarazione, di £ 200.000: la sproporzione tra entità del tributo ed entità della sanzione è superiore al 300% (infatti il triplo di £ 20.000 è £ 60.000, inferiore a £ 200.000). In base al disposto di cui al comma 2, la sanzione verrebbe ridotta a £ 25.000.

Art. 40
Termini per la contestazione della violazione non collegata all'ammontare del tributo

1. La contestazione della violazione non collegata all'ammontare del tributo deve avvenire, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è commessa la violazione.

Art. 41
Adesione del contribuente

1. Le sanzioni indicate nel capo IV del presente regolamento, sono ridotte ad 1/4 se, entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie, interviene adesione del contribuente con il pagamento dell'imposta e degli interessi sull'imposta, se dovuti, e della sanzione.

Art. 42
Interessi moratori

1. Sulle sole somme dovute a titolo di imposta si applicano gli interessi di mora nella misura prevista dall'art. 7, comma 3, della legge 11 marzo 1988, n. 67 e successive modificazioni ed integrazioni.

CAPO V

SANZIONI IN MATERIA DI IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI

Art. 43 SANZIONI

TIPOLOGIA VIOLAZIONE COMMESSA	SANZIONE APPLICABILE
<p>OMESSA PRESENTAZIONE DICHIARAZIONE/DENUNCIA Dal 100% al 200% del tributo dovuto con un minimo di £. 100.000 (art. 14 D.Lvo 473/97)</p>	<p>MINIMO £. 100.000</p> <p>100% in caso di omessa presentazione per il primo anno e relativo versamento</p> <p>100% in caso di omessa presentazione denuncia di variazione comportante un maggior tributo per un importo fino al 25% di quello originario e relativa omissione del maggior versamento</p> <p>150% in caso di omessa presentazione denuncia di variazione comportante un maggior tributo per un importo superiore al 25% di quello originario e relativa omissione del maggior versamento</p> <p>200% in caso di omessa presentazione per anni successivi al primo e relativo versamento</p> <p>Riduzione a $\frac{1}{4}$ con adesione del contribuente</p>
<p>DICHIARAZIONE/DENUNCIA INFEDELE Dal 50% al 100% del maggior tributo dovuto (art. 14 D.Lvo 473/97) Maggiorazione 20% maggior tributo dovuto (art. 11 D.Lvo 504/1992)</p>	<p>50% se infedele fino a $\frac{1}{4}$ del tributo dovuto</p> <p>75% se infedele fino a $\frac{1}{2}$ del tributo dovuto</p> <p>100% se infedele oltre $\frac{1}{2}$ del tributo dovuto</p> <p>20% in caso di maggior tributo derivante da attribuzione rendita catastale definitiva superiore oltre il 30% di quella dichiarata quale rendita presunta</p> <p>Riduzione a $\frac{1}{4}$ con adesione del contribuente</p>
<p>ERRORI E/O OMISSIONI CHE NON INCIDONO SULL'AMMONTARE DEL TRIBUTO Da £. 100.000 a £. 500.000 (art. 14 D.Lvo 473/97)</p>	<p>100.000 per mancata presentazione dichiarazione originaria o di variazione a fronte di versamenti effettuati in misura dovuta</p> <p>100.000 per omessa, errata o incompleta indicazione di dati nella denuncia</p> <p>100.000 per tardiva presentazione della denuncia a fronte di versamenti eseguiti</p>
<p>MANCATA TRASMISSIONE DI ATTI O DOCUMENTI, MANCATA RESTITUZIONE DI QUESTIONARI O QUESTIONARI RESI INCOMPLETI da £. 100.000 a £. 500.000 (art. 14 D.Lvo 473/97)</p>	<p>500.000 per mancata esibizione o trasmissione di atti o documenti richiesti</p> <p>500.000 per mancata restituzione di questionari</p> <p>400.000 per restituzione questionari non compilati</p> <p>300.000 per restituzione questionari incompleti o infedeli relativamente a dati che incidono sulla determinazione del tributo</p> <p>200.000 per restituzione tardiva di questionari o tardiva esibizione di atti o documenti, con riduzione a £. 100.000 se il ritardo non supera i 30 giorni</p> <p>100.000 per restituzione questionari incompleti o infedeli relativamente a dati che non incidono sulla determinazione del tributo</p>
<p>VERSAMENTI OMESSI O TARDIVI (art. 13 D.Lvo 471/97)</p>	<p>30% per importo non versato o versato in ritardo</p>
<p>VERSAMENTI CHE NON CONTENGONO ELEMENTI IDENTIFICATIVI DEL SOGGETTO PAGANTE E DELLA IMPUTAZIONE DELLA SOMMA VERSATA da £. 200.000 a £. 1.000.000 (art. 15 D.Lvo 471/97)</p>	<p>200.000 per mancata indicazione dati relativi al soggetto pagante e mancata indicazione dati relativi al tributo pagato</p>

Art. 44
Riduzione delle sanzioni

1. Se si verificano eccezionali circostanze che rendono manifesta la sproporzione tra l'importo del tributo cui la violazione si riferisce e la sanzione, questa può essere ridotta⁽³⁸⁾:

- al 50% del minimo se l'entità della sanzione è superiore al 200% del tributo;
- al 50% del minimo se l'entità della sanzione è superiore al 300% del tributo⁽³⁹⁾.

Art. 45
Termini per la contestazione della violazione non collegata all'ammontare del tributo

1. La contestazione della violazione non collegata all'ammontare del tributo deve avvenire, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è commessa la violazione.

Art. 46
Adesione del contribuente

1. Le sanzioni indicate nel capo V del presente regolamento, sono ridotte ad 1/4 se, entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie, interviene adesione del contribuente con il pagamento dell'imposta e degli interessi sull'imposta, se dovuti, e della sanzione.

Art. 47
Interessi moratori

1. Sulle sole somme dovute a titolo di imposta comunale sugli immobili si applicano gli interessi di mora nella misura del 2,5% per ogni semestre compiuto⁽⁴⁰⁾, con decorrenza dal giorno in cui detti importi sono divenuti esigibili.

(38) I casi prospettati sono individuati a mero titolo esemplificativo e pertanto nulla esclude che il comune possa introdurre altre tipologie di fattispecie sanzionabili.

(39) Se, ad esempio, il tributo accertato è pari a £ 20.000, la sanzione minima applicabile è, nel caso di omessa presentazione della dichiarazione, di £ 100.000: la sproporzione tra entità del tributo ed entità della sanzione è superiore al 300% (infatti il triplo di £ 20.000 è £ 60.000, inferiore a £ 100.000). In base al disposto di cui al comma 2, la sanzione verrebbe ridotta a £ 25.000.

(40) La nuova misura degli interessi, stabilita dall'art. 17, comma 1, della legge 8 maggio 1998, n. 146, si applica, a norma del successivo comma 2, a decorrere dal primo giorno successivo al compimento del semestre in corso al 15 maggio 1998, data di entrata in vigore della legge n. 146. Per i semestri precedenti si applica invece la misura del 7%.

CAPO VI

SANZIONI IN MATERIA DI TASSE SULLE CONCESSIONI COMUNALI

Art. 48

Sanzioni in materia di tasse sulle concessioni comunali⁽⁴¹⁾

1. Chi esercita un'attività per la quale è necessario un atto soggetto a tassa sulle concessioni comunali senza aver ottenuto l'atto stesso o assolta la relativa tassa è punito con la sanzione amministrativa del 100 per cento della tassa medesima e, in ogni caso, non inferiore a £ 200.000.

2. Il pubblico ufficiale che emette atti soggetti a tasse sulle concessioni comunali senza che sia stato effettuato il pagamento del tributo è punito con la sanzione amministrativa da £ 200.000 a £ 1.000.000 ed è tenuto al pagamento del tributo medesimo, salvo il diritto di regresso.

(41) Non si ritiene che si debba procedere ad una graduazione delle sanzioni previste nel presente articolo, poiché la abolizione di dette tasse non renderà di fatto più operante la nuova disciplina sanzionatoria, salva l'applicazione, ai rapporti tributari intercorsi fino al 31 dicembre 1997, delle norme relative alla disciplina transitoria e del principio di legalità.

CAPO VII

SANZIONI IN MATERIA DI CANONE O DIRITTO PER I SERVIZI RELATIVI ALLA RACCOLTA, L'ALLONTANAMENTO, LA DEPURAZIONE E LO SCARICO DELLE ACQUE

Art. 49

Sanzioni in materia di canone o diritto per i servizi relativi alla raccolta, l'allontanamento, la depurazione e lo scarico delle acque⁽⁴²⁾

1. Per l'omessa o ritardata denuncia della quantità e qualità delle acque scaricate, quando dovuta, si applica una sanzione amministrativa pari all'ammontare del canone.

2. Qualora il canone definitivamente accertato superi di oltre un quarto quello risultante dalla denuncia, è dovuta una sanzione amministrativa pari al 50 per cento del canone accertato.

3. Per l'omesso o ritardato pagamento del canone è dovuta una sanzione amministrativa pari al 30 per cento del medesimo⁽⁴³⁾.

(42) Le disposizioni relative al canone di disinquinamento in esame, su cui non è intervenuto il capo IV del D. Lgs. n. 473, sono state modificate coerentemente alle disposizioni recate dai D. Lgs. n. 471 e 472 del 1997.

(43) La sanzione in esame è stabilita dall'art. 13 del D. Lgs. n. 471 del 1997.

Art. 50
Sanzione accessoria

1. Qualora il ritardo nel pagamento del canone si protragga per oltre un anno, l'utente decade dall'autorizzazione allo scarico. La decadenza è pronunciata dalla medesima autorità che provvede al rilascio dell'autorizzazione, fermo restando il pagamento di quanto dovuto.

TITOLO V
LA DISCIPLINA TRANSITORIA E FINALE

Art. 51
Norme applicabili ai procedimenti in corso

1. Ai procedimenti in corso alla data del 1° aprile 1998, si applicano le disposizioni relative ai principi di legalità, di imputabilità, di colpevolezza e di intrasmissibilità della sanzione agli eredi, nonché le disposizioni relative alle cause di non punibilità, al concorso di violazioni ed alle violazioni continuate⁽⁴⁴⁾.

Art. 52
Definizione agevolata dei procedimenti in corso.

1. I procedimenti in corso possono essere definiti, quanto alle sanzioni, entro sessanta giorni dall'emanazione dei decreti previsti dall'art. 28 del Decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, dagli autori della violazione e dai soggetti obbligati in via solidale, con il pagamento di una somma pari al quarto dell'irrogato, ovvero al quarto dell'ammontare risultante dall'ultima sentenza o decisione amministrativa. E' comunque esclusa la ripetizione degli importi versati.

2. La definizione agevolata non si applica alle sanzioni per omesso o ritardato pagamento del tributo.

Art. 53
**Norme applicabili alle violazioni commesse prima del 1° aprile 1998
e sanzionate successivamente a tale data**

1. Per i provvedimenti da notificare a decorrere dalla data del 1° aprile 1998, concernenti le violazioni commesse in vigenza della precedente normativa sanzionatoria, il funzionario responsabile deve comparare la sanzione applicabile in base alle vecchie disposizioni e quella risultante dalle norme sui tributi locali modificate dal decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 473, ed applicare le disposizioni più favorevoli per il contribuente⁽⁴⁵⁾.

2. Ai provvedimenti di cui al comma 1, si applicano tutte le nuove disposizioni in materia di sanzioni amministrative tributarie, ivi comprese quelle relative ai procedimenti di contestazione e di irrogazione e quelle concernenti la definizione agevolata della sanzione, ove prevista.

- (44) L'art. 25 del D. Lgs. n. 472 del 1997, rinvia a quanto disposto negli artt. 3, 4, 5, 6, 8 e 12 dello stesso decreto legislativo.
- (45) Nella determinazione dell'entità della sanzione prevista dalla precedente normativa, non si deve tener conto della misura degli interessi, che, a differenza di quanto avveniva in passato, con l'operatività del principio racchiuso nell'art. 2, comma 3 del D. Lgs. n. 472 del 1997, devono essere oggi computati sul solo importo del tributo.

Art. 54

Norme applicabili alle violazioni riferite a società, associazioni o enti commesse prima del 1° aprile 1998 e sanzionate successivamente a tale data

1. Le sanzioni amministrative per le violazioni riferite dalle vigenti disposizioni a società, associazioni od enti se commesse entro il 31 marzo 1998, continuano ad applicarsi nei confronti di tali soggetti e non nei confronti delle persone fisiche che ne sono autrici.

Art. 55

Efficacia delle disposizioni regolamentari

I. Il presente regolamento entra in vigore il 1° Gennaio 1999.